

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 122/A

Il Consiglio Federale

a) Preso atto che il Consiglio Nazionale del Coni, in data 2 febbraio 2012, ha approvato il nuovo codice di comportamento sportivo, pubblicato dalla Federazione con comunicato Ufficiale n. 114/A del 13 febbraio 2012;

b) Considerato che, in virtù del combinato disposto dell'art. 11 del nuovo codice di comportamento sportivo e dell'art. 16 comma 4 dello Statuto federale e tenuto conto di quanto rappresentato dal CONI con nota del 6 febbraio 2012 circa la non necessità di alcun atto di recepimento, l'eventuale componente di organismo federale che si trovasse in una delle condizioni previste dalla suddetta disposizione è automaticamente sospeso in via cautelare;

c) Ritenuto altresì che, in analogia con quanto previsto dall'art. 26, comma 4 dello Statuto Federale per i consiglieri federali inibiti, qualora un componente di organismo federale sia incorso in una sospensione, deve consentirsi la sua sostituzione temporanea con un componente supplente;

d) Visto l'art. 27 dello Statuto Federale

Delibera di approvare la introduzione della seguente Norma Organizzativa Interna della F.I.G.C.

ART. 8 BIS

Sospensione componente organismo FIGC

In caso di sospensione dalla carica di componente di organismo federale è consentita la sostituzione temporanea dello stesso con un componente supplente, che potrà accedere alla carica con le stesse modalità e procedure riservate al titolare.

PUBBLICATO IN ROMA 7 MARZO 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete